

Contratto di lavoro – Rep. n. 327 anno 2017
Prot. n. 44053 del 03/07/2017
Tit. VII classe 2 Fasc.

CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

TRA

l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA con sede in Varese – Via Ravasi n. 2 (c.f. 95039180120 - p.iva 02481820120), rappresentata, ai fini del presente atto, dal Direttore Generale, Dott. Gianni PENZO DORIA, [REDACTED]

e

la Dott.ssa Maja Laetitia FELDT, nata a Östra Karup (Svezia) il 4 luglio 1968 e residente [REDACTED]
[REDACTED] C.F. FLDMLT68L44Z132J

Premesso che

- con D.R. Rep. n. 314 del 18 aprile 2017 è stato autorizzato l'avvio della procedura selettiva per l'affidamento di un incarico dirigenziale a progetto, a tempo determinato, della durata di 18 mesi, finalizzato al coordinamento delle attività connesse alla visita da parte della Commissione di esperti di valutazione (CEV) di ANVUR per la verifica dei requisiti per l'Assicurazione della Qualità, sulla base delle condizioni economiche previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale dell'area VII della dirigenza universitaria e delle condizioni individuate e commisurate alle funzioni attribuite e connesse alla responsabilità e alla verifica dei risultati conseguiti;
- con DDG Rep. n. 341 del 21 aprile 2017 è stata indetta la predetta selezione per la durata di 18 mesi a decorrere dal 1 luglio 2017 fino al 31 dicembre 2018;
- Con DDG Rep. N. 535 del 26/06/2017 sono stati approvati gli atti della Commissione dai quali risulta idonea la Dott.ssa Maja Laetitia Feldt;
- la spesa complessiva trova copertura nel bilancio universitario;

- Visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed in particolare l'art. 19;
- Visto il D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39, che contiene "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190";
- Visto il vigente C.C.N.L. del personale dell'Area VII della dirigenza Università e Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione - biennio 2008-2009;
- Richiamato il Piano integrato di Ateneo triennio 2017 - 2019, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 25 gennaio 2017, che ingloba il Piano delle performance e il Piano per la trasparenza e l'anticorruzione, assicurando altresì la coerenza tra gli obiettivi della performance amministrativa con la programmazione strategica e con quella economico-finanziaria;
- Richiamato il Codice disciplinare del personale, adottato dall'Ateneo con D.R. rep. n. 15931/2010 del 5 maggio 2010;
- Richiamato il Codice etico dell'Ateneo, emanato con D.R. del 14 giugno 2012, Rep. n. 705/2012, in vigore dal 29 giugno 2012;
- Richiamato il Codice di comportamento dell'Ateneo, emanato con D.R. Rep. n. 1113/2015 del 18 dicembre 2015, che integra e specifica i contenuti e le direttive del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62;
- Richiamato il Regolamento di Ateneo per l'attribuzione e l'utilizzo dei buoni pasto a consuntivo al personale tecnico amministrativo, emanato con D.R. n. 1454/2013 del 4 dicembre 2013, in vigore il 1° gennaio 2014;

si stipula e si conviene quanto segue

Art. 1 - Le premesse costituiscono, a tutti gli effetti di legge, parte integrante del presente contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.

Art. 2 - L'Università degli Studi dell'Insubria conferisce alla Dott.ssa Maja Laetitia Feldt che accetta l'incarico a tempo determinato per 18 mesi e con regime di impegno a tempo pieno, di Dirigente dell'Università degli Studi dell'Insubria.

Il Dirigente è assegnato allo staff del Direttore Generale e deve coordinare le attività connesse al Sistema di Assicurazione della Qualità in preparazione alla visita della Commissione di esperti di valutazione (CEV) dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca - ANVUR per l'accreditamento periodico. La durata dell'incarico è di 18 mesi a decorrere dal 1 luglio 2017, non rinnovabile.

Il Dirigente è obbligato ad assumere servizio alla data di decorrenza del rapporto, come convenuta nel presente articolo, dandone comunicazione formale al Direttore Generale.

In caso di inadempimento del suddetto obbligo senza giustificato motivo, decorsi inutilmente cinque giorni dalla scadenza della predetta data, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1456 del cod. civ. e 2 del D. Lgs. n. 165 del 30/03/2001, e l'Amministrazione sarà libera di attivare le procedure di affidamento dell'incarico ad altro dirigente.

Art. 3 - Il Dirigente deve assicurare la propria presenza in servizio ed organizzare il proprio tempo di lavoro correlandolo in modo flessibile alle esigenze dell'Amministrazione ed alle responsabilità connesse al suo incarico, assicurando ogni azione necessaria in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare, con impegno esclusivo a favore dell'Università degli Studi dell'Insubria.

Il Dirigente esercita le competenze previste dalla legislazione universitaria, dalla legislazione statale applicabile alle Università in materia di funzioni dirigenziali ed alla disciplina statutaria e regolamentare.

Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Dirigente è tenuto al rispetto dei principi di legalità, efficienza, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, nonché alla corretta ed economica gestione delle risorse attribuite rispettando il Codice etico e il Codice deontologico dell'Ateneo.

Art. 4 - La sottoscrizione del presente contratto e la costituzione del relativo rapporto di lavoro comportano l'impossibilità per il Dirigente di intrattenere qualsiasi rapporto lavorativo a favore di terzi, con eccezione degli incarichi autorizzati non comportanti costituzione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo, il cui svolgimento sia comunque compatibile con gli obblighi assunti con il presente contratto e a condizione che siano espressamente e preventivamente autorizzati dal Direttore Generale.

Art. 5 - Il Dirigente renderà la propria prestazione lavorativa presso la sede di Varese, in via Ravasi, 2, tenuto conto delle esigenze organizzative e funzionali dell'Ateneo.

L'Ateneo mette a disposizione del Dirigente, per lo svolgimento della propria attività lavorativa, per la durata del rapporto di lavoro e con spesa esclusivamente a carico della medesima, l'uso delle strumentazioni tecnologiche, compreso l'utilizzo del telefono mobile e del personal computer portatile.

Art. 6 - Per lo svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto al Dirigente verrà corrisposto un trattamento economico annuo lordo, così suddiviso:

€ 43.635,74	stipendio tabellare, comprensivo della tredicesima mensilità e dell'indennità di vacanza contrattuale
€ 12.155,00	indennità di posizione fissa
€ 10.737,23	indennità di posizione variabile - fascia 3 - come deliberato dal Consiglio di Amministrazione

Oltre al trattamento economico di cui al precedente comma, l'Università corrisponderà la retribuzione di risultato, determinata in misura pari al 20% dell'indennità di posizione fissa e variabile.

L'effettiva corresponsione della retribuzione di risultato sarà correlata al grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati dall'Ateneo.

Il trattamento economico complessivo annuo è corrisposto in tredici mensilità posticipate, mentre la retribuzione di risultato è liquidata in un'unica soluzione annua previa verifica, con esito positivo.

Il trattamento economico complessivo annuo lordo potrà essere rideterminato in forza di disposizioni di legge o ministeriali.

Art. 7 - Ai fini del trattamento di previdenza, assistenza e quiescenza e del trattamento di fine rapporto, per la durata del rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto, si applica la disciplina prevista dalle leggi vigenti e/o le norme del CCNL relativo alla Dirigenza universitaria.

Art. 8 - Al Dirigente è riconosciuto il diritto di usufruire annualmente di un periodo di ferie secondo l'ammontare e le modalità previste dal CCNL di Comparto del Personale Dirigente dell'Area di riferimento.

In caso di assenza per malattia o infortunio trovano applicazione le disposizioni contenute nel CCNL di Comparto del Personale Dirigente dell'Area di riferimento.

Art. 9- Il Dirigente ha diritto di partecipare ad attività di aggiornamento e di formazione con spese di partecipazione a carico dell'Università degli Studi dell'Insubria.

Art.10- L'Università degli Studi dell'Insubria, con oneri a proprio carico, è dotata di due distinte polizze assicurative già operanti, per la copertura assicurativa della responsabilità civile per danni materiali e diretti cagionati a terzi e della responsabilità per perdite patrimoniali, derivanti da atti od omissioni connessi all'espletamento dell'incarico di tutti i soggetti che agiscono in nome e per conto dell'Ateneo. Tali polizze, nel rispetto delle condizioni ivi previste, contemplano anche la copertura delle spese legali sino al quarto dei rispettivi massimali. Sono esclusi dalla copertura della responsabilità per perdite patrimoniali i fatti e le omissioni commesse con dolo o colpa grave. Sono esclusi dalla copertura della responsabilità civile i fatti e le omissioni commesse con dolo.

Art.11- Entrambe le parti possono recedere dal presente contratto prima della scadenza del termine per giusta causa, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., dandone preavviso almeno sei mesi prima della data di cessazione dell'incarico, riducibili mediante intesa tra le parti.

Art.12- Ai sensi del D. Lgs n. 196 del 30/06/2003, il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza ed esclusivamente ai fini dello svolgimento delle attività e dell'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e regolamenti in materia.

La Dirigente si impegna altresì a rispettare il Codice Etico di Ateneo che è pubblicato sul sito web.

Art.13- Per quanto non previsto dal presente contratto il rapporto di lavoro è disciplinato dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari vigenti in materia, nonché dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Comparto del Personale Dirigente dell'Area di riferimento.

Le Parti si impegnano a risolvere bonariamente eventuali divergenze relative all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto. In mancanza, convengono che eventuali controversie siano devolute alla competenza del foro di Varese.

Art.14- Il presente contratto è esente da bollo ai sensi dell'art. 25 della Tabella B del D.P.R. 26.10.1972, n. 642, come sostituito dall'art. 28 del 30.12.1982, n. 955.


Non essendo soggetto a registrazione obbligatoria, il presente contratto verrà registrato a cura e spese esclusive della parte che vi abbia interesse.

Letto, approvato e sottoscritto.

Varese,

IL DIRIGENTE

Dott.ssa Maja Laetitia Feldt



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gianni Parizo Doria

